

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	" 3
CONVOCAZIONI	" 4
RELAZIONI PRESENTATE	" 4

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 1968, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTE DI LEGGE:

DELLA BRIOTTA ed altri: « Assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (3688);

TOROS ed altri: « Assicurazione contro le malattie dei familiari, residenti in Italia, dei lavoratori italiani occupati in Svizzera e dei lavoratori frontalieri » (4099);

LIZZERO ed altri: « Estensione dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (4132).

Il Relatore Cengarle informa che la V Commissione Bilancio nel dare parere favorevole al testo unificato delle proposte di legge ha

posto come condizione, dopo aver reperito uno stanziamento da parte dello Stato maggiore di quello originariamente preventivato, ma inferiore a quello indicato dal Comitato ristretto, che il contributo a carico dei lavoratori interessati sia stabilito secondo tariffe differenziate per nucleo familiare, superiori peraltro a quanto proposto dalla Commissione lavoro. Data l'attesa del provvedimento da parte dei lavoratori emigrati in Svizzera ritiene che si debba accogliere la nuova formulazione della V Commissione Bilancio e gli altri emendamenti del Governo, a carattere prevalentemente tecnico, esprimendo peraltro il voto che il Governo italiano continui e porti a buon fine le trattative con il Governo elvetico, al fine di acquisire un contributo da parte della Svizzera da portare a riduzione delle quote previste a carico dei lavoratori.

Il deputato Lizzero, nel dare atto al Presidente Zanibelli e a tutti gruppi dello sforzo compiuto per arrivare ad una favorevole soluzione dell'estensione dell'assistenza sanitaria alle famiglie dei lavoratori emigrati in Svizzera, ritiene peraltro che gli emendamenti del Governo e della V Commissione bilancio rappresentino un sensibile arretramento rispetto al testo del Comitato ristretto, specialmente per il maggiore onere previsto a carico dei lavoratori e si dichiara inoltre contrario a che la riscossione di tali contributi debba avvenire obbligatoriamente tramite i sindacati.

Il deputato Pigni, dato atto che il provvedimento presenta aspetti positivi e che la sua provvisorietà stabilita per l'anno 1968 facilita una successiva revisione, si dichiara contrario alla imposizione di onerosi contributi

a carico dei lavoratori emigrati, i quali dovrebbero avere una maggiore considerazione anche in relazione alle notevoli rimesse di valuta estera inviate in Italia.

Il deputato Toros si dichiara favorevole all'approvazione del testo unificato con gli emendamenti proposti, rilevando che il provvedimento per le caratteristiche di provvisorietà consente la continuazione delle trattative tra i governi interessati e che l'estensione gratuita dell'assistenza sanitaria potrebbe introdurre difficoltà alle trattative stesse e costituire un precedente per altre categorie di emigrati. Conclude auspicando la rapida conclusione di tali trattative e l'acquisizione di un contributo da parte della Svizzera per ridurre gli oneri posti a carico dei lavoratori.

Il deputato Della Briotta, richiama l'attenzione sul fatto che l'attuale sistema svizzero considera l'assistenza sanitaria come un problema a carattere privato e volontario, con una ridotta partecipazione dello Stato e dei Cantoni al sistema assicurativo, per cui, a prescindere dal problema della copertura finanziaria di un maggior contributo dello Stato italiano, è forse opportuno che non sia introdotto un elemento di difficoltà a carattere tecnico nelle trattative in corso tra i due governi, di cui sollecita la conclusione.

Il deputato Ferioli si dichiara favorevole all'approvazione del testo emendato, che anche se suscettibile di miglioramenti, già rappresenta un atto di solidarietà per i lavoratori emigrati.

Il Relatore Cengarle, replicando agli intervenuti ritiene ingiuste le critiche mosse al Governo italiano, già molto impegnato nelle trattative in corso, mentre per quanto concerne l'affermata onerosità del sistema adottato, osserva che anche i lavoratori occupati in Italia in effetti pagano tale assistenza attraverso il contributo dei datori di lavoro, da considerare come salario previdenziale o differito.

Il Sottosegretario di Stato Calvi invita la Commissione ad approvare il testo con gli emendamenti proposti dalla V Commissione Bilancio e dal Governo e a non insistere in proposte che potrebbero aumentare le difficoltà in sede di trattative. Dà poi ragione dei motivi tecnici che fanno preferire una tariffa differenziata dei contributi a carico dei lavoratori.

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli del testo unificato proposto dal Comitato ristretto, che viene approvato con gli emendamenti proposti dalla V

Commissione Bilancio, dal Governo, dal Relatore Cengarle e dal deputato Usvardi. Il testo risulta così formulato:

ART. 1.

In attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano ed il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvedono, per l'anno 1968, con separata gestione, all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonché dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo, in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

ART. 2.

L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'INAM, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.

Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sussiste per tutto il periodo dell'occupazione in Svizzera del lavoratore e permane per le malattie in corso al momento della cessazione dell'occupazione medesima fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi o complessivi nell'anno.

La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'INAM nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali province, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione. Essa deve essere corredata dello stato di famiglia del lavoratore e di una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, di un certificato dell'autorità consolare italiana competente, attestante l'occupazione in Svizzera.

La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validità di mesi 6 dalla data del rilascio.

Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno debbono essere notificate all'Ente assicuratore entro 30 giorni dall'evento che le ha determinate.

ART. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'INAM e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano si provvede:

con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri, da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per un familiare a carico, di lire 2.100 per due o tre familiari, di lire 2.500 per quattro o più familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliere;

con un contributo straordinario a carico dello Stato, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire 3.600 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'INAM e le Casse provinciali di Trento e Bolzano, in relazione alla spesa da tali enti sostenuta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli degli esteri e del tesoro.

All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato di cui al primo comma del presente articolo si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzioni dello stanziamento di capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e, quanto a lire 1.100 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5281 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

L'INAM e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali.

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dopo dichiarazioni di voto contrarie dei deputati Lizzero e Pigni, rispettivamente per il gruppo comunista e il gruppo socialista di unità proletaria, motivate dal maggior onere stabilito a carico dei lavoratori, e favorevoli dei deputati Cengarle e Della Briotta, per i gruppi democratico cristiano e socialista, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il testo unificato delle proposte di legge nn. 3688, 4099 e 4112, con il titolo: « Norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,05.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 1968, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CERUTI CARLO e NANNINI: « Modifica all'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente la istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato » (*Parere alla I Commissione*) (4467).

Il deputato Quintieri riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, mentre il Sottosegretario di Stato Calvi chiede un rinvio per un ulteriore approfondimento della materia.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAVALLARI NERINO ed altri: « Modifiche alle tabelle A e B della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernenti la carriera esecutiva dei ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (*Parere alla I Commissione*) (4576).

Udita la relazione favorevole del deputato Quintieri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Martedì 20 febbraio, ore 17,30.

Parere sui disegni di legge:

Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (4790) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Landi;

Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (4825) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Bianchi Gerardo.

Parere sulle proposte di legge:

CERVONE e LETTIERI: Modifica all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (3011);

BOLOGNA ed altri: Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414 concernente l'avanzamento per meriti eccezionali dei marescialli maggiori in servizio permanente (3163).

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Lezzi.

Parere sulle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: Disciplina delle attività sportive (4252) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Landi;

NUCCI e QUINTIERI: Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (4422) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

GAGLIARDI ed altri: Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, concernente l'autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale sito in Venezia, località Punta Sabbioni (4433) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

DE MEO: Modifica della tabella C-1, allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente l'ordinamento delle carriere ed il trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione (4571) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Galli;

CAVALLARI NERINO ed altri: Modifiche alle tabelle A e B della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernenti la carriera esecutiva dei ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (4576) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

DE LORENZO: Modifiche agli articoli 2 e 5 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sull'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensioni della previdenza sociale (4630) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Buttè;

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (4693) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Bianchi Gerardo.

Parere sui disegni di legge:

Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante (4796) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Barbi;

Modifiche alle norme sull'imposta di pubblicità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, e successive modificazioni (4827) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ghio;

Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (4867) — (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Bianchi Gerardo.

RELAZIONI PRESENTATE

V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali):

Assegnazione di lire 135.000.000 occorrenti per la sistemazione della spesa per l'indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, negli esercizi 1961-62 e 1962-63 (2291) — (*Parere della VI Commissione*);

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (2428) — (*Parere della XII Commissione*);

Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità di rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-1962 (2474);

Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2862);

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3590) — (*Parere della XII Commissione*);

Sistemazione dell'eccedenza di spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio

nazionale durante gli esercizi passati, nell'interesse dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4308);

Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena negli esercizi finanziari anteriori al 1962-1963 (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4424);

— Relatore: Fabbri Francesco.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20.